

REGOLAMENTO DEL CTS

Approvato dal Consiglio Direttivo del 10/12/2020

Sommario

Art. 1 Scopo	1
Art. 2 Operatività del CTS	1
Art. 3 Compiti del CTS.....	1
Art. 4 Composizione del CTS.....	2
Art. 5 Cariche interne al CTS	2
Art. 6 Partecipazione di esperti esterni.....	2
Art. 7 Durata in carica del CTS	2
Art. 8 Rapporti del CTS con gli organismi tecnici di AIAS.....	3
Art. 9 Sede dell'attività	3

Art. 1 Scopo

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è organismo consultivo di garanzia di AIAS e tra i suoi compiti vi è quello di sovraintendere ai profili tecnico-scientifici dei documenti dell'associazione, sulla base delle priorità e degli obiettivi indicati sia dal Consiglio Direttivo che dall'Esecutivo AIAS.

Il CTS assicura, mediante pareri necessari ma non vincolanti, l'attività di revisione e validazione dei documenti che devono essere pubblicati a nome di AIAS quando questi rappresentano la posizione ufficiale dell'associazione.

Art. 2 Operatività del CTS

Il CTS opera in modo indipendente, sulla base dell'etica e della professionalità dei suoi componenti, nel rispetto dello Statuto di AIAS e del presente Regolamento, oltre che di ogni altra norma pertinente.

Art. 3 Compiti del CTS

In attuazione di quanto previsto all'Art. 1, il CTS svolge i seguenti compiti:

- Fornisce il supporto tecnico-scientifico ad AIAS e al suo Network;
- Rivede e valida i documenti prodotti dagli organismi tecnici o individualmente da singoli soci, prima della loro pubblicazione quando questi siano destinati ad essere qualificati come posizione ufficiale di AIAS;
- Promuove l'elaborazione e l'approfondimento di singole questioni di carattere tecnico scientifico a supporto degli organi associativi e delle varie articolazioni di AIAS.
- Riferisce, per iscritto quando richiesto, sulle sue attività e sui suoi programmi al Presidente e all'Esecutivo di AIAS e redige una relazione annuale per il Consiglio Direttivo.

Il Presidente e l'Esecutivo assicurano la coerenza e la compatibilità complessiva tra le elaborazioni o posizioni del CTS e quelle di altre articolazioni di AIAS, ad esempio il CPGO e la Rete Giuridica, e possono convocare riunioni congiunte in caso di diversi avvisi sulle medesime questioni.

In tali casi il CTS può chiedere che la questione sia devoluta al Consiglio Direttivo.

Art. 4 Composizione del CTS

Il CTS è normalmente composto da almeno **sette** membri, proposti dal Presidente, sentito l'Esecutivo di AIAS, tra i soci con Curriculum adeguato e approvati dal CD. Nella scelta dei soci da proporre, sarà cura del Presidente individuare personalità che permettano di coprire un vasto arco di competenze nei vari settori di cui si occupa l'associazione.

I membri del CTS si impegnano alla massima riservatezza su quanto discusso e deliberato all'interno del Comitato.

I membri del CTS operano a titolo volontario, non sono previsti compensi per le loro attività.

Art. 5 Cariche interne al CTS

I membri del CTS individuano al loro interno un Coordinatore ed un Vice-Coordinatore, che vengono nominati dal Presidente AIAS. Il Coordinatore ed il Vice restano in carica con le stesse modalità del Comitato (Art. 7).

Art. 6 Partecipazione di esperti esterni

Il Coordinatore del CTS e ciascun membro possono, a propria discrezione, proporre la partecipazione, anche temporanea e comunque gratuita, ai lavori di personalità esterne all'associazione che, in funzione delle proprie professionalità e competenze, possano contribuire in modo significativo ai lavori del comitato.

Gli esperti esterni sono impegnati alla riservatezza come i membri soci di AIAS (Art. 4) e sono soggetti alle stesse regole di incompatibilità previste dall'Art. 7 per i membri soci di AIAS.

Art. 7 Durata in carica del CTS

I membri restano in carica, salvo rinuncia dei singoli, per la durata degli organi associativi; possono essere riconfermati senza limiti del numero di mandati. Per il reintegro dei dimissionari, si segue la procedura indicata all'Art. 4 per la costituzione del CTS.

L'eventuale esclusione dal Comitato di membri che risultino inattivi o non mantengano gli impegni presi col CTS o comunque agiscano in modo contrario ai principi ed allo Statuto di AIAS, viene decisa dall'Esecutivo su proposta del Coordinatore del CTS.

Il Coordinatore ha facoltà di proporre i nominativi integrativi, che saranno approvati con delibera del CD.

La decisione di esclusione di un membro del CTS deve essere motivata per iscritto; contro di essa l'escluso ha facoltà di proporre ricorso al collegio dei Proviviri.

Art. 8 Rapporti del CTS con gli organismi tecnici di AIAS

Il CTS svolge la revisione e validazione dei documenti preparati dagli organismi tecnici per verificarne la congruenza con i principi ispiratori e gli obiettivi di AIAS, la coerenza interna e la comprensibilità, quando questi documenti sono destinati a rappresentare la posizione ufficiale di AIAS sull'argomento trattato o sono destinati alla diffusione all'esterno dell'associazione.

I documenti esaminati vengono inviati al Presidente per l'eventuale approvazione e diffusione.

Il CTS si pone anche come organismo di raccordo tra l'associazione ed i vari organismi tecnici costituiti all'interno dell'associazione stessa.

Art. 9 Sede dell'attività

Il CTS, si riunisce di norma presso la sede sociale AIAS; la Segreteria dell'associazione mette a disposizione supporti organizzativi, strutturali e strumenti telematici.

Le riunioni possono avvenire anche in sedi diverse, o in videoconferenza, se a giudizio del Coordinatore questo può facilitare il lavoro dei componenti.

Tutta la documentazione prodotta, incluso i Verbali di Riunione vanno inseriti nell'apposita area di telelavoro predisposta dalla Segreteria AIAS.